



Città di Grosseto

Settore: POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO COMANDO

Ordinanza Dirigenziale n° 464 del 24/06/2016

Oggetto: **Ordinanza dirigenziale n.27 del 14/01/2013 ad oggetto "Revisione disciplina per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione veicolare, in deroga delle aree Z.T.L. e A.P. della Città di Grosseto. - Revoca Ordinanza dirigenziale n. 16 del 19/01/2010." - Sostituzione allegati n.1 e n.2 per imprecisioni e refusi.**

Il Dirigente

RICHIAMATI:

- l'Ordinanza dirigenziale n. 27 del 14/01/2013 avente ad oggetto *“Revisione disciplina per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione veicolare, in deroga delle aree Z.T.L. e A.P. della Città di Grosseto. - Revoca Ordinanza dirigenziale n. 16 del 19/01/2010.”*;
- la Deliberazione G.C. n. 394 del 03/11/2015 con la quale è stata disposta la variazione del carattere di validità temporale, da *“temporaneo”* (5 anni) a *“permanente”* per le autorizzazioni di circolazione nelle aree ZTL/AP della Città, rilasciate ai soggetti residenti nel *“Centro Storico”* - zona racchiusa dalle Mura Medicee – di Grosseto (cat. R-ZTL).

RICHIAMATI gli allegati n.1 e 2 alla suddetta Ordinanza dirigenziale n.27/2013, che ne costituiscono parte integrale e sostanziale, riferiti, rispettivamente, alle autorizzazioni a carattere pluriennale ed a quelle a carattere orario/giornaliero, nei quali vengono indicate tassativamente le tipologie e le caratteristiche delle autorizzazioni e dei relativi contrassegni di sosta per la circolazione nella Zona a Traffico Limitato ed Area Pedonale della Città di Grosseto.

RILEVATO che nella Scheda n.3 dell'allegato n.1, relativa all'autorizzazione con codice *“CS-ZTL”*/Movimentazione merci, nella parte in cui si indicano le specifiche di detto contrassegno, è indicato: *“è consentita la circolazione nella ZTL con possibilità di sostare a motore spento, per operazioni di carico/scarico merce, anche fuori dagli appositi stalli (senza costituire intralcio o pericolo), per un tempo massimo di 60 minuti, con utilizzo di dispositivo indicante l'orario di inizio sosta (disco orario o similare); la circolazione (transito e sosta) non è comunque consentita nelle fasce orarie 10,00-12,00 e 17,00-20,00”*, mentre nella parte relativa alle *“limitazioni d'uso”*, per mero errore materiale, non veniva reinserita la specifica relativa alla limitazione della circolazione in ZTL nelle fasce orarie 10,00-12,00 e 17,00-20,00.

RILEVATO che nella Scheda n.4 dell'allegato n.1, relativa all'autorizzazione con codice *“CS/SP-ZTL”* / Movimentazione merci speciali, nelle sezioni: *“Tipo di contrassegno”* e *“Limitazioni d'uso”*, il particolare divieto di circolazione nelle fasce orarie 10,00 – 12,00 e 17,00 – 20,00 è limitato esclusivamente alle zone classificate AP (AREA PEDONALE), mentre nell'allegato

n.2 (relativo alle autorizzazioni “giornaliere/orarie”, che assumono le medesime prescrizioni di quelli pluriennali) in corrispondenza della tipologia “Movimentazione merci”, per mero errore materiale, per la categoria in esame (CS/SP-ZTL) la limitazione oraria nelle indicate fasce orarie è stata indicata anche per le zone classificate ZTL (zona a traffico limitato), venendosi così a determinare un'irragionevole diverso criterio di rilascio del titolo autorizzativo tra le autorizzazioni a carattere pluriennali e quelle a carattere giornaliero/orario.

CONSIDERATO che, rilevati detti errori materiali ed incongruenze operative, è necessario procedere alla rettifica degli stessi.

RILEVATO altresì che nella Scheda n.1 dell'allegato n.1, relativa all'autorizzazione con codice “**R-ZTL**”/Residenti-Domiciliati, nella sezione “Validità temporale” è riportata la dicitura “la presente autorizzazione ha validità di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza al 31 ottobre (indipendentemente dalla data del rilascio)” che, alla luce di quanto disposto con la richiamata Deliberazione G.C. n. 394/2015 non trova più corrispondenza con la fattispecie dei “residenti” la cui autorizzazione cambia il carattere di validità temporale da “*temporanea*” a “*permanente*”.

VISTO l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

ORDINA

Gli allegati 1) e 2) all'Ordinanza dirigenziale n.27 del 14/01/2013 si intendono sostituiti dagli allegati 1) e 2) del presente provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio OnLine comunale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.21 della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio OnLine comunale.

Il Dirigente
Dott. Felice Carullo